

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1977)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale per le locazioni di immobili urbani della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1966 (V. Stampato n. 3616)

**d'iniziativa dei deputati BONAITI, PENNACCHINI, BOSISIO, BORRA
e BIANCHI Fortunato**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 dicembre 1966*

Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, è prorogato al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti nel secondo semestre dell'anno 1967.

Fino alle date suddette continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, e di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395.

Art. 2.

Gli Enti pubblici previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, sono soltanto lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, si applicano solo nel caso che il locatore sia persona fisica. La capacità professionale di cui all'articolo 6 della predetta legge deve essere accertata dal Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alla precedente attività svolta dal locatore, o dal figlio, che dovrà gestire direttamente l'azienda alberghiera.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.